

Firenze, lì 16 maggio 2017

- Al Presidente della Giunta regionale
- All'Assessore all'Agricoltura
- Al responsabile della Direzione
Agricoltura e sviluppo rurale
- Alla responsabile della Direzione Affari
legislativi, giuridici ed istituzionali

Class. 2.14.2

Seduta del 15 maggio 2017

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994). *Deliberazione della Giunta regionale n. 352 adottata il 3 aprile 2017*

	favorevole	favorevole con raccomandazioni	favorevole con condizioni	contrario	contrario con raccomandazioni
PARERE OBBLIGATORIO	X				
OSSERVAZIONI FACOLTATIVE					

All'unanimità	X
A maggioranza	
A maggioranza con motivazioni contrarie di una componente istituzionale (art. 12 co. 4 Reg. CdAL)	

NOTE: Allegato parere

D'ordine del Presidente
Cinzia Dolci

Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994). *Deliberazione della Giunta regionale n. 352 adottata il 3 aprile 2017*

Proponente: Giunta regionale – Assessore Remaschi

PARERE OBBLIGATORIO

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 15 maggio 2017

Visti

- l’articolo 66 dello Statuto;
- la l.r. 36/2000 recante “Nuova disciplina del Consiglio delle autonomie locali”;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali;

Considerato che

a seguito del riordino legislativo delle funzioni in materia faunistico venatoria, effettuato con la legge regionale 1 marzo 2016, n. 20 (*Riordino delle funzioni amministrative in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne in attuazione della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 3/1994, 3/1995, 20/2002, 7/2005 e 66/2005*), che ha modificato la l.r. 3/1994 (*Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”*), la Regione Toscana esercita tutte le funzioni amministrative attribuite alle province in tale materia;

è dunque necessario intervenire sulle disposizioni regolamentari al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze istituzionali, disciplinando in modo unitario la materia della caccia su tutto il territorio regionale, dando inoltre attuazione alla legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994);

con l’entrata in vigore del regolamento, cessano di avere applicazione i diversi regolamenti provinciali fino ad oggi vigenti;

Preso atto che la proposta di regolamento:

- definisce le modalità di gestione e di accesso agli ambiti territoriali di caccia (ATC);
- prevede norme di dettaglio per la costituzione e la gestione degli istituti faunistici pubblici e privati;
- definisce i criteri da osservare per l’accoglimento delle domande di esclusione dei fondi rustici dal territorio soggetto a caccia programmata;
- individua norme di dettaglio relative al rilascio delle autorizzazioni, alle modalità gestionali degli allevamenti di fauna selvatica, al trasporto degli animali e al loro utilizzo come richiami vivi di caccia;
- dispone in merito alla realizzazione delle diverse tipologie di appostamenti, per il rilascio delle autorizzazioni, rimodulando le distanze minime da osservare per la loro costruzione e per l’esercizio

di altre forme di caccia nei pressi degli appostamenti stessi;

- in attuazione della l.r. 10/2016, definisce norme di dettaglio relative alla gestione degli ungulati nelle aree vocate, non vocate, e ai compiti assegnati all'ATC;
- prevede la predisposizione di apposite linee guida per il monitoraggio degli ungulati da parte degli ATC, dei titolari degli istituti faunistici e dei responsabili delle aree protette;
- definisce disposizioni di dettaglio per il rilascio delle abilitazioni previste dalla legge, in merito alle modalità di valutazione dei candidati e dei requisiti di accesso;
- indica i compiti e le modalità di attivazione del sistema informatizzato faunistico venatorio regionale (SIFV) a supporto dell'attività dell'Osservatorio per la fauna e l'attività venatoria, istituito presso la competente struttura della Giunta regionale;

DELIBERA

di esprimere **parere favorevole** in merito allo schema di “Regolamento di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 ‘Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio’) e della legge regionale 9 febbraio 2016, n. 10 (Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana. Modifiche alla l.r. 3/1994)”, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 352 del 3 aprile 2017.